

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA 27 giugno 1996

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996 sul territorio delle province di Udine e Pordenone. (Ordinanza n. 2451).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto l'art. 9 della legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64, concernente "l'organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";

Visto il decreto dell'assessore regionale alla protezione civile d'intesa con il presidente della giunta regionale n. 258/DRPC/1996 del 20 giugno 1996 con il quale e' dichiarato lo stato d'emergenza sul territorio regionale a decorrere dal 19 giugno 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1996 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Udine e Pordenone colpiti dalle avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996;

Considerato che gli eventi alluvionali abbattutisi sul territorio della provincia di Udine e Pordenone il giorno 22 giugno 1996 hanno assunto i connotati di una catastrofe naturale di grandissima entita';

Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati al soddisfacimento delle esigenze della popolazione, alla tutela della salute ed igiene pubblica, al recupero delle condizioni di agibilita' e funzionalita' delle infrastrutture pubbliche e private nonche' alla salvaguardia della incolumita' pubblica e privata;

Considerato che la regione Friuli-Venezia Giulia a fronte di tale evento e' gia' intervenuta con un finanziamento straordinario di lire 6 miliardi;

Sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede agli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nella provincia di Udine comuni di: Amaro, Latisana, Forni Avoltri, Rigolato, Ligosullo, Treppo Carnico, Dogna, Chiusaforte, Pontebba, Preone, Reana del Rojale, Moruzzo, Pagnacco, Martignacco, Ronchis, Terzo d'Aquileia, Fiumicello, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Maiano, Fagagna, Tavagnacco, Tricesimo, Udine, Tolmezzo, Tarvisio, Arta Terme, Verzegnis, Resiutta, Resia, Cavazzo Carnico, Venzone, Trasaghis, Osoppo, Forgaria nel Friuli, Enemonzo, Forni di Sotto, Lauco, Pasian di Prato, Paularo, Socchieve, Villa Santina, Zuglio, Paluzza, Sutrio, Cercivento, e nella provincia di Pordenone comuni di: Claut, Vito d'Asio, Pinzano al Tagliamento - danneggiati dagli eventi alluvionali che si sono verificati nel giorno 22 giugno 1996 - ed alle attivita' di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, nonche'

agli interventi necessari alla salvaguardia della incolumita' pubblica e privata finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi, ove possibile, eliminando situazioni di pericolo preesistenti, e delle condizioni socio economiche ed ambientali essenziali per l'avvio delle normali condizioni di vita delle popolazioni.

2. Restano escluse dalle competenze della regione quelle assegnate ai prefetti di Udine e Pordenone ai sensi del successivo art. 10.

3. Per l'espletamento dell'attivita' tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi la regione si avvale degli uffici competenti.

Art. 2.

1. La regione, sulla base del censimento dei danni effettuato dai competenti uffici e della valutazione economica presuntiva della loro entita', predispone - entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - un piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, compresa, in deroga alle norme vigenti, la rimozione dei tronchi d'albero e della vegetazione giacenti nell'alveo dei fiumi, sentita l'autorita' di bacino, per le finalita' di cui all'art. 1, avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza e delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla regione e dagli enti locali competenti. Nel piano sono individuati gli enti attuatori dei singoli interventi.

2. Il piano tiene conto degli interventi d'emergenza sia attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti a seguito del verificarsi degli eventi di cui all'art. 1.

3. Il piano comprende, altresì, l'avvio di attivita' progettuali di prevenzione finalizzate al riassetto dell'area.

4. I progetti del piano di cui al comma 1 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi di rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.

5. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano puo' essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.

Art. 3.

1. Gli interventi di cui all'articolo precedente sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la realizzazione di quelli di cui al comma 1 e' assegnato un contributo straordinario di lire 14,5 miliardi per l'anno 1996 in aggiunta a quelli gia' deliberati dalla regione Friuli Venezia Giulia finalizzato al ripristino della situazione di normalita'.

2. L'onere di cui sopra grava sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

Art. 4.

1. La regione e gli enti attuatori, per la redazione dei progetti di cui all'art. 2 comma 1, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 7.

2. Per l'approvazione dei progetti il presidente della regione e gli enti attuatori, ove ricorrano condizioni d'urgenza, possono avvalersi della facolta' di indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e avvalendosi dei poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinche', una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltabili.

3. L'approvazione di cui al comma 2 ha effetto di variante agli

strumenti urbanistici.

4. Le approvazioni, i pareri, i visti e nulla-osta sui progetti relativi agli interventi previsti nel piano, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro dieci giorni dalla richiesta, e qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

Art. 5.

1. I prefetti possono autorizzare, in deroga alle vigenti disposizioni, gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari, destinati ai cantieri aperti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, a circolare sulle strade ed autostrade anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto e' normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

1. Le opere di cui all'art. 2, comma 1, possono essere affidate a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque salve altre piu' celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.

2. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

Art. 7.

1. Per l'affidamento della progettazione e dei lavori previsti nel piano la regione e gli enti attuatori possono operare in deroga alle seguenti norme:

"regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo I, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20";

"legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, titolo VI articolo 331", "regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119";

"legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4";

"decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, artt. 3, 4, 6 e 8";

"legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35";

"decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 9, 12, 13 e 14";

"decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 6, 7 e 9";

"decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27";

"legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, terzo comma, 32, 34 con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216".

Art. 8.

1. Per gli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite ogni forma di prima assistenza e' assegnato un immediato contributo fino ad un massimo di lire 20 milioni per ciascun nucleo familiare, tenuto conto del danno subito ai beni immobili e mobili con prioritari per i nuclei residenti all'atto del verificarsi dell'evento negli immobili distrutti o inagibili.

2. Per l'autonoma sistemazione di ogni nucleo familiare evacuato dall'alloggio distrutto o dichiarato inagibile dal sindaco, e' assegnato un contributo mensile fino ad un massimo di L. 600.000.

3. All'assegnazione dei contributi di cui ai commi precedenti provvede la regione avvalendosi dei sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati.

4. Il contributo di cui al comma 1 costituisce anticipazione su future provvidenze a qualunque titolo previste a favore di privati.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati entro

sette giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi da parte dei sindaci.

6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' assegnata alla regione un contributo straordinario di lire un miliardo a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 1996.

Art. 9.

1. Per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive nei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza e' assegnata alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di lire 1,5, in aggiunta a quelli gia' deliberati dalla stessa regione finalizzato al ripristino della situazione di normalita'.

2. L'onere di cui sopra sara' posto a carico delle disponibilita' esistenti sul capitolo 7615, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 1996.

Art. 10.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi nonche' per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e' assegnata complessivamente la somma di lire cinquecento milioni ai prefetti di Udine e Pordenone.

2. All'onere di cui al comma precedente si provvede a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

3. I prefetti di Udine e di Pordenone sono tenuti alla rendicontazione delle spese e all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13, della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 11.

1. La regione, con propria relazione trimestrale ed ogni qual volta richiesto o necessario riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 12.

1. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano in quanto compatibili anche agli interventi infrastrutturali d'emergenza finanziati allo stesso titolo con fondi propri della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1996

Il Ministro: NAPOLITANO